

# COMUNE DI CILAVEGNA

# STATUTO PER IL CONSORZIO DELLE STRADE VICINALI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 26.07.2018 - Delibera dichiarata Immediatamente Eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/00) – Esecutiva per decorrenza dei termini, D.Lgs. 267/00, il 13.08.2018.

#### ART. 1: COSTITUZIONE DEL CONSORZIO

Per iniziativa del Comune di Cilavegna è costituito, in base all'art. 1 del Decreto Luogotenziale 01.09.1918 n. 1446 e del disposto dell'art.14 della legge 12.2.1958 n.126, il Consorzio delle Strade Vicinali soggette a pubblico transito.

#### ART. 2: DENOMINAZIONE DEL CONSORZIO

Il Consorzio assume il nome di "CONSORZIO DELLE STRADE VICINALI DI CILAVEGNA".

#### ART. 3: SCOPO DEL CONSORZIO

Lo scopo del Consorzio è quello di provvedere alla ricostruzione, sistemazione e manutenzione delle strade vicinali soggette a pubblico transito inserite nel Consorzio ed alle loro eventuali pertinenze così come individuate nell'allegata planimetria.

#### ART. 4: DURATA DEL CONSORZIO

La durata del Consorzio è a tempo indeterminato.

Potrà cessare nei seguenti casi:

quando dovesse venir meno l'esistenza delle strade vicinali soggette a pubblico transito inserite nel Consorzio;

per recesso volontario dal Consorzio di tutte le strade vicinali soggette a pubblico transito in esso inserite.

#### **ART. 5: SEDE DEL CONSORZIO**

Il Consorzio avrà la propria sede legale presso quella del Comune di Cilavegna e la sede amministrativa presso l'edificio comunale adibito a biblioteca.

#### ART. 6: COMPRENSORIO DEL CONSORZIO

Il vincolo sociale è relativo alle strade vicinali soggette a pubblico transito inserite nel Consorzio ed alle loro eventuali pertinenze.

Saranno formati tra le strade aderenti al Consorzio un numero di utenti identificati con il territorio di Cilavegna compreso la frazione comunale.

#### **ART. 7: GLI UTENTI**

Sono utenti coloro che fanno o potrebbero fare uso delle strade vicinali soggette a pubblico transito inserite nel Consorzio per recarsi e/o accedere agli immobili di loro proprietà o sui quali detengono diritto reale di godimento.

#### ART. 8: MEZZI PER PROVVEDRE ALLE SPESE CONSORTILI

Alle spese consortili si provvede mediante:

- 1) Spese tecniche amministrative e di funzionamento:
- a) il Comune concorrerà alla spesa in misura del 60%, con possibilità di variazione disposta dalla Giunta comunale, di anno in anno, fino alla concorrenza massima del 70%;
- b) gli utenti concorreranno per la rimanenza ed ognuno secondo una definita ripartizione millesimale/percentuale.
- 2) Spese per le opere di sistemazione, manutenzione e ricostruzione delle strade e delle loro eventuali pertinenze:
- a) il Comune concorrerà alla spesa in misura del 20%;
- b) gli utenti concorreranno per la rimanenza ed ognuno secondo una definita ripartizione millesimale/percentuale
- 3) Eventuali entrate straordinarie derivanti da contributi e finanziamenti pubblici e/o privati.

# ART. 9: CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI CONSORTILI A CARICO DEGLI UTENTI

Le spese consortili saranno ripartite tra gli utenti in base all'estensione fondiaria dei rispettivi appezzamenti. Il Regolamento di funzionamento potrà stabilire una diversa modalità di ripartizione delle spese.

Le spese consortili sono di due tipi:

- a) Spese tecniche amministrative e di funzionamento che saranno ripartite in maniera uguale tra tutti gli utenti del Consorzio come indicato dall'art. 8)
- b) Spese per le opere di sistemazione, manutenzione e ricostruzione delle strade e delle loro eventuali pertinenze: gli utenti di ciascuna strada contribuiranno alle spese effettive della strada come indicato dall'art. 8.

I progetti esecutivi delle opere dei lavori di ciascuna strada dovranno essere approvati dalla maggioranza del c.d.a..

II comune di Cilavegna partecipa alle spese nella misura del 20% dell'importo risultante dal bilancio di previsione annuale per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione, salvo conguaglio in riduzione sulle spese effettive risultanti dal rendiconto della gestione consortile. Lo stesso eventuale conguaglio sarà effettuato anche in favore degli utenti.

Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di partecipazione alle spese nella misura indicata dal comma precedente, il bilancio del Consorzio deve essere previamente autorizzato dal Comune, con deliberazione della Giunta Comunale. In casi eccezionali ovvero all'impianto del consorzio il Comune, con la deliberazione della Giunta autorizzativa del bilancio di previsione consortile può autorizzare una partecipazione comunale superiore al 20% della spesa prevista per la manutenzione, e ricostruzione fino alla concorrenza della percentuale massima del 60%.

Agli effetti del presente articolo rientrano nelle spese ammissibili a contribuzione comunale le spese di manutenzione ordinaria che straordinaria, quelle di sistemazione della sede stradale e quelle di ricostruzione, limitatamente ai costi effettivi dei lavori, ai costi tecnici (di progettazione e direzione lavori e simili). Sono invece esclusi i costi generali di funzionamento del Consorzio e tutte le spese non direttamente generate dall'esecuzione dei lavori sopra indicati all'art. 8 ,n.1 lett/a.

#### ART. 10. ENTRATE DEL CONSORZIO

Le entrate del Consorzio sono classificate in ordinarie e straordinarie.

- a) Quelle ordinarie provengono annualmente dagli utenti sia sotto forma di quota base, supplementare proporzionale e dal Comune di Cilavegna e servono al pagamento delle spese generali di amministrazione ed alla realizzazione dei programmi approvati dall'Assemblea Generale.
- b) Quelle straordinarie provengono da istituzioni pubbliche diverse e/o dai versamenti di privati e sono finalizzate alla realizzazione di progetti approvati dall'Assemblea, che esulano dalla normale gestione del Consorzio.

Sono altresì entrate straordinarie quelle derivanti da mutui o prestiti a titolo oneroso assunti dal Consorzio con delibera assembleare, di tipo straordinario, deliberata con il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 dei voti, valutati in termini di contribuzione ordinaria, e diretti esclusivamente a finanziare lavori di costruzione di nuove strade consortili o di manutenzione straordinaria di strade consortili esistenti.

#### ART. 11: ORGANI DEL CONSORZIO

- 1. ASSEMBLEA CONSORTILE
- 2. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
- 3. PRESIDENTE
- 4. SINDACI REVISORI

#### ART. 12: COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE

L'Assemblea Consortile è costituita:

- A) Dagli utenti di ciascuna strada vicinale che hanno pagato la quota ed iscritti nell'elenco che dovrà essere approvato dal Consiglio Comunale.
- B) Dal Sindaco del Comune di Cilavegna o suo delegato.

Il rappresentante degli utenti di ciascuna strada deve rappresentare almeno i 600/1000 della capacità di spesa totale della strada computato il concorso del Comune.

Il rappresentante dovrà essere scelto tra gli utenti di ciascuna strada e questa sarà rappresentata in assemblea sulla base del parametro ponderato derivante dall'art. 9 comma 1.

#### ART.13 RIUNIONE DELLE ASSEMBLEE

Le riunioni dell'Assemblea Generale sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta all'anno entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente.

L'assemblea straordinaria potrà essere riunita in qualsiasi momento per determinazione del Consiglio di Amministrazione o del Presidente, o quando ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione della materia da trattare, da un numero di utenti che rappresenti un terzo dell'ammontare complessivo della capacità contributiva, oppure a richiesta del Sindaco del Comune sede del Consorzio. In questi ultimi due casi, la convocazione deve avere luogo entro 15 giorni dalla data della richiesta.

L'assemblea si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta all'anno, se necessario, per deliberare sulla programmazione dei lavori e delle spese.

L'assemblea straordinaria potrà essere riunita in qualsiasi momento per determinazione del C.d.A. o da un numero di utenti che rappresenti almeno i 600/1000 dell'ammontare della capacità contributiva e deve essere fatta richiesta per iscritto, con indicazione della materia da trattare. In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo entro 30 giorni dalla data della richiesta.

#### ART.14 CONVOCAZIONE DELL' ASSEMBLEA

L'Assemblea Consortile è convocata dal Presidente del Consorzio previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione con avviso all'albo pretorio del Comune ovvero mediante altro idoneo sistema di comunicazione, con l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione, con riferimento sia alla prima che alla seconda convocazione, nonché dell'ordine del giorno.

#### ART.15: VALIDITA' E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

L'Assemblea Consortile è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti la metà dei rappresentanti e questi rappresentino almeno i 500/1000 del parametro derivante dall'art. 9 comma 1.

Il Comune è rappresentato con una quota pari a 300/1000.

In seconda convocazione, che ha luogo trascorsi almeno due giorni feriali dalla prima, l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni di modifica dello Statuto sono valide, sia in prima convocazione che in seconda convocazione, se sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei delegati, che rappresentino almeno 750/1000 del parametro derivante dall'art. 9 comma 1.

Le sedute delle assemblea non sono pubbliche. Ogni deliberazione viene adotta di norma a voti palesi.

I risultati delle votazioni vengono riconosciuti e proclamati dal Presidente con l'assistenza di almeno uno scrutatore e del Segretario del Consorzio.

#### ART. 16 ATTRIBUZIONI DELL' ASSEMBLEA CONSORTILE

- 1. L'Assemblea Consortile oltre che sugli argomenti indicati in particolari disposizioni del presente Statuto, delibera di:
- a) Designare i propri rappresentati nel Consiglio di Amministrazione.
- b) Nominare e stabilire il compenso per il revisore del conto.

- c) Stabilire l'indennità di carica del Presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione.
- d) Approvare il bilancio.
- e) Determinare la programmazione e le priorità dei lavori da eseguire.
- f) Deliberare sulle modifiche allo Statuto consortile.
- g) La richiesta di adesione al Consorzio delle Strade Vicinali.
- h) L'adozione dello Statuto consortile.
- i) L'approvazione dell'elenco degli utenti e del relativo riparto millesimale delle spese, anche derogando a quinto stabilito nel precedente art 9.

#### ART. 17: PRESIDENZA DELL' ASSEMBLEA

Le riunioni dell'Assemblea Consortile sono presiedute dal Presidente del Consorzio e, in sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci.

#### ART. 18: DELIBERAZIONI

Nessuna deliberazione dell'Assemblea è valida se non ottiene il voto favorevole di un numero di rappresentanti delle strade che rappresenti più della metà del parametro derivante dall'art. 9 comma 1 computato il parametro, pari a 300/1000, attribuito al Comune in cui ha sede il Consorzio.

#### ART. 19: COMPOSIZIONE ED ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio è costituito da 3 membri designati dal Comune di Cilavegna di cui due della maggioranza e uno della minoranza consiliare e n. 2 dagli utenti designati dall'Assemblea . Il C.d.A. così composto nominerà il Presidente e vice dello stesso Consiglio.

II Consiglio di Amministrazione viene rinnovato ogni cinque anni, ma i suoi componenti restano in carica sino all'insediamento dei successori. I singoli componenti sono rieleggibili.

I componenti del Consiglio saranno eletti, mediante votazione palese così come designati.

#### ART. 20: COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Spetta al Consiglio di Amministrazione provvedere:

- 1. ad eleggere, nel suo seno il Presidente e il suo Vice;
- 2. alla convocazione delle riunioni dell'Assemblea Consortile e stabilirne l'ordine del giorno;
- 3. a redigere il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- 4. a proporre all'Assemblea Consortile le modifiche dello Statuto;
- 5. a deliberare sui ruoli per la riscossione coattiva dei contributi stabiliti sulla base dei piani di ripartizione non riscossi con la procedura ordinaria di fatturazione;
- 6. a predisporre i programmi dei lavori di intervento del Consorzio;
- 7. a deliberare di procedere o resistere in giudizio nei confronti degli utenti per la tutela dei diritti e delle ragioni del Consorzio;
- 8. all'organizzazione ed al funzionamento dei servizi nonché alla gestione dei rapporti di lavoro con il proprio personale o con liberi professionisti incaricati;
- 9. a deliberare in merito a tutte le spese di ordinaria amministrazione;
- 10. a nominare il revisore del conto;
- 11. a deliberare in via di urgenza su tutte le questioni amministrative e giudiziarie che riguardino gli interessi del Consorzio con obbligo di comunicare i provvedimenti relativi alla prima riunione della Assemblea Consortile per la conseguente ratifica.

## ART. 21: CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione e' convocato dal Presidente almeno una volta a bimestre, nonché tutte le volte che egli lo ritenga utile, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno tre componenti del Consiglio previa formale proposta dell'ordine del giorno.

La convocazione, di norma, verrà effettuata mediante lettera ordinaria ovvero mediante altro idoneo sistema di comunicazione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. Le votazioni sono, di norma, palesi.

#### **ART. 22: IL PRESIDENTE**

Il Presidente:

- a) convoca e presiede l'assemblea generale e le adunanze del Consiglio di Amministrazione e formula l'ordine del giorno;
- b) dà esecuzione alle deliberazioni relative;
- c) stipula i contratti deliberati dai suddetti organi;
- d) rappresenta il Consorzio in giudizio e di fronte ai terzi;
- e) firma i mandati di pagamento e gli ordini di riscossione, la corrispondenza e tutti gli atti riguardanti l'amministrazione del Consorzio;
- f) vigila sul funzionamento degli uffici e servizi consortili.

#### ART. 23: SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE IN CASO DI IMPEDIMENTO

In caso di impedimento o di assenza il Presidente è sostituito dal Vice Presidente e, in mancanza, dal Consigliere anziano.

#### ART. 24: NOMINA DEL SEGRETARIO E DEL TECNICO

La nomina del Segretario amministrativo e del tecnico del Consorzio viene effettuata dal Consiglio di Amministrazione.

Nell' atto di nomina sarà stabilita la misura dell'eventuale retribuzione o compenso e le modalità delle prestazioni di lavoro.

#### ART. 25: FUNZIONI DEL SEGRETARIO E DEL TECNICO

Il Segretario del Consorzio:

- a) assiste alle riunioni dell'Assemblea Consortile e del Consiglio di Amministrazione redigendo i relativi verbali;
- b) provvede a tutto quanto è connesso con la parte amministrativa per il funzionamento del Consorzio secondo le direttive del Consiglio di Amministrazione.
- Il Tecnico, che potrebbe riunire in sè la figura del Segretario, provvede:
- a) al controllo della manutenzione delle strade consorziate;
- b) alla redazione delle perizie di spesa inerenti tutti i lavori da eseguire;
- c) al controllo e alla verifica delle corretta esecuzione dei lavori eseguiti dalle ditte appaltatrici per la successiva liquidazione delle fatture.

#### **ART. 26: REVISORE DEL CONTO**

Il Revisore del Conto, nominato dal C.d.A., deve essere iscritto all'albo professionale dei revisori dei conti e dura in carica 5 anni.

#### ART. 27: FINANZA E CONTABILITA' - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario del Consorzio dura dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

### ART. 28: SERVIZIO DI RISCOSSIONE CONTRIBUTI

Il Consorzio, per la riscossione delle somme dovute dagli utenti, procede all'emissione di regolari fatture. Nel caso di riscossione coattiva, sarà tenuto ad attivare tutte le procedure previste dalla normativa in materia anche mediante l'ausilio del competente Concessionario per la Riscossione dei Tributi.

#### ART. 29: SERVIZIO DI CASSA

Il Servizio di cassa sarà svolto da istituito di credito abilitato.

## **ART. 30: NORME TRANSITORIE**

In sede di prima applicazione del presente statuto il C.d.A. sarà nominato dal Consiglio Comunale per la durata di anni cinque (5).

Il Consiglio comunale procederà sempre in sede di prima applicazione ad adottare specifico atto ove saranno definite e quantificate le quote dei singoli utenti.